



Capitolato Tecnico

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER
IL NOLEGGIO DI LICENZE CITRIX PER IL TRIENNIO 2026-2029**

CIG B8B160CBBA

**Area Gestione Infrastrutture e Servizi
Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture**

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Durata.....	3
Art. 3 - Importo della fornitura.....	3
Art. 4 - Termine di consegna e installazione	4
Art. 5 - Collaudo	5
Art. 7 - Garanzia definitiva per la stipula del contratto	6
Art. 8 - Penali.....	6
Art. 9 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione del Contratto	6
Art. 10 - Recesso.....	7
Art. 11 - Modalità di presentazione delle fatture e pagamento.....	7
Art. 12 - Divieto di cessione del contratto.....	8
Art. 13 - Riservatezza	8
Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari	9
Art. 15 - Normativa anticorruzione.....	9
Art. 16 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano	10
Art. 17 - Norme di riferimento	11
Art. 18 - Foro competente.....	11
Art. 19 - Trattamento dati.....	11
Art. 20 - Responsabile Unico del Progetto	11
Art. 21 - Contatti del Punto Ordinante	12
Art. 22 - Accesso agli atti.....	12
Art. 23 - Spese contrattuali.....	12

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del presente capitolato è il **noleggio di prodotti software Citrix per la durata di 1 anno a partire dal 30/03/2026**.

I prodotti oggetto del noleggio sono dettagliati nella seguente tabella:

SKU	PRODOTTO	Q.tà
6002995	Citrix Universal Hybrid Multi Cloud	1005

Il contratto di noleggio delle licenze richieste dovrà essere regolarmente registrato presso il produttore Citrix ed essere valido per l'intero periodo richiesto.

Al fine di evitare forniture di contratti contraffatti o comunque non riconosciuti da Citrix o rivenduti tramite canali non autorizzati da Citrix, il Politecnico di Milano potrà effettuare opportune verifiche per documentarne l'origine, ciò affinché siano confermate da Citrix stessa, attraverso le sue sedi in Italia, le necessarie certificazioni sulla genuinità, provenienza e garanzia.

La violazione delle disposizioni sopra indicate e la difformità del contratto rispetto a quanto richiesto determinerà l'applicazione delle penali descritte nel presente Capitolato, fino all'eventuale risoluzione del contratto, senza alcun onere per il Politecnico di Milano.

Art. 2 - Durata

Il contratto avrà durata di 36 mesi a decorrere dal 30/03/2026.

Art. 3 - Importo della fornitura

Il valore massimo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, è pari a € **315.000,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo a base di gara è da intendersi a corpo per l'intero pacchetto di licenze previsto dal presente Capitolato.

L'importo è comprensivo di tutti gli oneri concernenti il contratto stesso (prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d'opera, trasporto, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d'arte secondo le

disposizioni del presente Capitolato) che devono, pertanto, intendersi totalmente a carico della Ditta offerente.

A norma della disciplina vigente (D.lgs. 36/2023 e 81/2008) la Stazione appaltante reputa che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell'aggiudicatario e pertanto non reputa opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.

Art. 4 – Revisione prezzi

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del Codice, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, alle condizioni previsti dall'Allegato II.2-bis del Codice e secondo le modalità previste all'interno del presente articolo. In particolare, la clausola di cui al presente articolo si potrà attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, qualora si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo. In tal caso i prezzi saranno automaticamente aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzerà l'indice PPS - Prezzi alla produzione dei servizi, per il codice ATECO 62 - Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse.

Art. 5 - Termine di consegna e installazione

Il Fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire la consegna del software e delle rispettive licenze con le modalità opportune entro 15 giorni solari/lavorativi (v. penali art.8) dalla stipula del contratto oggetto del presente Capitolato, senza creare interruzione all'ordinaria attività lavorativa dell'ente pubblico.

Indipendentemente dalle modalità adottate per la consegna e attivazione delle licenze, dal **30/03/2026** gli utenti del Politecnico di Milano dovranno essere in grado di utilizzare il software.

Per eventuali inadempienze (ritardo nelle forniture, consegna del materiale diverso da quello aggiudicato ecc.) saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste dal presente Capitolato.

La notifica di avvenuta registrazione del contratto di cui sopra e la consegna di quanto richiesto dovranno essere comunicate al seguente indirizzo:

Politecnico di Milano

ICT Services Division – Desktop as a service, personal and team productivity tools

Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano - Italy

Tel: +39 02 2399 2314

asict-swadmin@polimi.it

Eventuali comunicazioni e consegne di codici di attivazione, istruzioni o altro dovranno essere inviate all'indirizzo email asict-swadmin@polimi.it

Qualora a registrazione del contratto avvenuta, a seguito di accertamento da parte del Responsabile del servizio interessato, i servizi attivati risultino difformi, parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quelli ordinati, la Ditta fornitrice è tenuta a provvedere alla loro idonea modifica entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) solari/lavorativi decorrente dalla notifica di contestazione come sopra effettuata.

Tutte le spese inerenti le eventuali modifiche sono a carico della Ditta.

Art. 6 – Collaudo

Il collaudo prevede la verifica dell'avvenuta attivazione delle licenze e del corretto funzionamento delle stesse. Tale verifica sarà essere effettuata dal Committente entro tre giorni lavorativi dalla consegna delle stesse.

Al termine delle prove, sarà redatto un opportuno e dettagliato verbale attestante il corretto svolgimento delle prove e la conformità delle licenze ai requisiti del contratto.

Nel caso in cui una o più prove diano risultati non soddisfacenti, il Fornitore dovrà provvedere a risolvere tempestivamente le eventuali problematiche emerse in modo tale da consentire entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla conclusione del primo collaudo, la completa e corretta attivazione delle licenze, ovvero il superamento del collaudo.

In caso di ritardo rispetto ai suddetti tempi, sarà applicata la penale prevista per il ritardo nella consegna delle licenze (rif. Art.8 punto 1).

Il collaudo si dovrà concludere con esito positivo entro il 29/03/2026. In caso di ritardo imputabile all'appaltatore si applicherà la penale prevista per l'interruzione del funzionamento delle licenze (rif. Art.8 punto 2).

In caso di secondo collaudo negativo il contratto potrà essere risolto di diritto ex art. 1456 c.c.

Art. 7 - Garanzia definitiva per la stipula del contratto

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", per l'importo e con le modalità stabilite dall'Art.117 del D.Lgs. 36 /2023.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Art. 8 - Penali

A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione del contratto, il Committente provvederà a notificare all'Appaltatore l'accertamento delle stesse e all'applicazione di penalità determinate come di seguito descritte, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni:

1. A fronte del mancato rispetto delle tempistiche e delle scadenze previste dal presente capitolato (rif. Artt. 5 e 6), potrà essere applicata, per ogni giorno lavorativo di ritardo imputabile all'appaltatore, una penale pari al 1% del valore del contratto.
2. Per ogni giorno di interruzione del funzionamento delle licenze nel periodo di copertura contrattuale (30/03/2026 – 29/03/2029) sarà applicata una penale pari al 0,3% del valore dell'acquisto.
3. Il Committente si riserva, al raggiungimento di penali per un importo pari 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., fatte salve le penali già stabilite e l'eventuale esecuzione in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni. L'Ateneo si riserva quindi la facoltà di affidare a terzi il contratto oggetto del presente Capitolato imputando le spese aggiuntive dell'appaltatore (rescissione in danno), salvo il risarcimento per maggiori danni.

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno fatturate dal Politecnico di Milano e, qualora non liquidate a scadenza, l'importo verrà prelevato direttamente dalla cauzione definitiva, con conseguente obbligo di reintegro.

Art. 9 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione del Contratto

Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell'appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto oggetto del presente Capitolato, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere l'erogazione delle licenze.

È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

In caso di risoluzione del contratto si procederà all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto.

Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 10 - Recesso

Il Politecnico di Milano può inoltre recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 11 - Modalità di presentazione delle fatture e pagamento

La fatturazione avverrà annualmente, all'inizio di ciascun anno di contratto, per un importo pari ad un terzo del totale offerto in sede di gara e solo a consegna avvenuta di tutti i componenti richiesti.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n. 55/2013, indirizzandole al Codice Univoco Ufficio **87W7WE**.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni.

Informazione	Elemento del tracciato fattura elettronica
Codice Unitario Progetto (se indicato in RDO)	< CodiceCUP >
Codice Identificativo Gara	< CodiceCIG >

ORDINE (se indicato): dovrà essere indicato l'identificativo ID_DG che verrà comunicato in sede di stipula	< Dati Generali > < DatiOrdineAcquisto >
CONTRATTO (se indicato): in caso di riferimento a contratto, dovrà essere indicato il numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di stipula	< Dati Generali > < DatiContratto >
NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa	< Dati Generali > < DatiFattureCollegate >

La compilazione e sottoscrizione dell'autocertificazione inerente la dichiarazione di regolarità del D.U.R.C. e la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l'emissione della fattura.

La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Interscambio in caso di mancato ricevimento della predetta documentazione.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

L'operatore economico può chiedere anticipazione del prezzo, come previsto dall'art. 125 D.Lgs. 36/2023.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto assoluto di cedere a terzi l'appalto.

Qualsiasi cessione dell'appalto è nulla nei confronti del Concedente e comporta l'immediata revoca dell'appalto e la perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati al Politecnico di Milano.

Art. 13 - Riservatezza

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.

Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività commissionate tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all'art. 3 comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.

Art. 15 - Normativa anticorruzione

Il fornitore, firma digitalmente il presente capitolato, dichiarando contestualmente quanto segue.

1) RAPPORTI DI PARENTELA

Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell'azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all'indirizzo <https://www.polimi.it/il-politecnico/governance>, RUP della presente procedura.

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO

Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo, reperibili all'indirizzo:

<https://www.normativa.polimi.it/strumenti/dettaglio-regolamento/codice-etico-e-di-comportamento>

e

https://polimi.amministrazionetrasparente.cineca.it/contenuto35853_piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione_711.html

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare e di divulgare all'interno della propria organizzazione il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

4) EX DIPENDENTI

Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel successivo triennio.

Art. 16 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se

non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a comunicazione@polimi.it.

Art. 17 - Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli atti e documenti di gara si fa riferimento al D.Lgs.36/2023 e al Codice Civile.

Art. 18 - Foro competente

Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.

Art. 19 - Trattamento dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, le Parti così come individuate, denominate e domiciliate dal presente contratto, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire, tramite sottoscrizione di questo documento, che i dati personali raccolti e considerati nel corso dell'esecuzione del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal contratto stesso ed in ottemperanza delle misure di sicurezza necessarie per garantire la loro integrità e riservatezza.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano a raccogliere i dati degli interessati per le rispettive finalità rispettando il principio di liceità del trattamento. L'eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espresso consenso specifico da parte dell'interessato.

In caso di servizi che richiedano il trasferimento di dati personali dal Politecnico al Fornitore o la raccolta di dati personali da parte del Fornitore nell'ambito dello svolgimento del servizio, il Fornitore verrà nominato all'avvio dei servizi dal Committente con apposito atto negoziale ai sensi dell'art. 28 e seguenti del GDPR "Responsabile del trattamento" in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente contratto.

Punto di contatto del Responsabile per la protezione dei dati per il Politecnico di Milano è: privacy@polimi.it.

Art. 20 - Responsabile Unico del Progetto

Il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Nicoletta Fornasari.

Art. 21 - Contatti del Punto Ordinante

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Call Center del Politecnico di Milano, **telefono 02 2399 9300 – 800 02 2399**, email contactcenter@polimi.it, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto del Bando di gara, del presente Capitolato e del Disciplinare di gara potranno essere formulate esclusivamente per via telematica attraverso la funzione comunicazioni sulla piattaforma di gara Sintel.

Art. 22 - Accesso agli atti

In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo: [388_rimborso_costi_riproduzione_e_ricerca_di_documenti.pdf](#) (polimi.it)

Art. 23 - Spese contrattuali

Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Milano, lì 16/10/2025

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Nicoletta Fornasari